DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2005

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di Germania e Finlandia volti a rafforzare le infrastrutture di ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2005) 674]

(I testi in lingua finlandese, tedesca e svedese sono i soli facenti fede)

(2005/242/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], in particolare l'articolo 13, lettera c), punto 5), sesto comma,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/29/CE dispone la concessione agli Stati membri di un contributo finanziario della Comunità al fine di rafforzare le infrastrutture d'ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi.

(2) La Germania e la Finlandia hanno varato un programma volto a rafforzare le rispettive infrastrutture d'ispezione sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi. I suddetti Stati membri hanno chiesto una partecipazione finanziaria della Comunità a questi programmi in virtù del regolamento (CE) n. 998/2002 della Commissione, dell'11 giugno 2002, che stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni relative alla concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità per gli Stati membri al fine di rafforzare le infrastrutture di ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi [2].

(3) Le informazioni tecniche fornite dalla Germania e dalla Finlandia hanno permesso alla Commissione di analizzare la situazione in modo accurato ed esaustivo; la Commissione ha redatto un elenco dei programmi di rafforzamento dei posti d'ispezione che potevano essere ammessi, recante gli importi del contributo comunitario proposto per ciascun programma. Tali informazioni sono state esaminate anche dal comitato fitosanitario permanente.

(4) Tutti i programmi compresi nell'elenco sono stati valutati individualmente in vista dell'approvazione. La Commissione ha concluso che le condizioni e i criteri indicati nella direttiva 2000/29/CE e nel regolamento (CE) n. 998/2002 per la concessione di un contributo finanziario della Comunità erano rispettati.

(5) È dunque appropriato concedere un contributo finanziario comunitario destinato a coprire le spese sostenute da Germania e Finlandia per detti programmi.

(6) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È approvata la concessione di un contributo finanziario della Comunità destinato a coprire le spese sostenute dalla Germania per il suo programma di rafforzamento dei posti d'ispezione.

2. È approvata la concessione di un contributo finanziario della Comunità destinato a coprire le spese sostenute dalla Finlandia per il suo programma di rafforzamento dei posti d'ispezione.

Articolo 2

1. L'importo totale del contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è pari a 94 470 EUR.

2. L'importo massimo del contributo finanziario della Comunità ai singoli Stati membri interessati è il seguente:

a) 36 875 EUR alla Germania;

b) 57 595 EUR alla Finlandia.

[1] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/15/CE (GU L 56 del 2.3.2005, pag. 12).

[2] GU L 152 del 12.6.2002, pag. 16. Il regolamento è stato pubblicato come regolamento (CE) n. 997/2002, ma è stato successivamente rinumerato con la rettifica pubblicata nella GU L 153 del 13.6.2002, pag. 18.

3. L'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di rafforzamento dei posti d'ispezione è indicato nell'allegato.

Articolo 3

Il contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di cui all'allegato è versato soltanto se:

a) lo Stato membro interessato ha fornito alla Commissione, mediante la documentazione del caso, la prova dell'acquisto e/o del miglioramento degli impianti e/o delle attrezzature elencati nel programma; e

b) lo Stato membro interessato ha presentato alla Commissione una richiesta di pagamento del contributo finanziario della Comunità, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento (CE) 998/2002.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

PROGRAMMI DI RAFFORZAMENTO DEI POSTI D'ISPEZIONE

Programmi e rispettivi contributi finanziari della Comunità

Stati membri	Nomi dei posti d'ispezione (unità amministrativa, nome)	Spese ammissibili (EUR)	Contributo finanziario massimo della Comunità (EUR)
Germania	Baviera, Monaco-aeroporto	1 500	750
	Baviera, Norimberga aeroporto	1 500	750
	Brema, Bremen Stadt, punti di entrata da 5.1 a 5.7	1 700	850
	Brema, Bremerhaven, punti di entrata da 5.8 a 5.9	1 700	850
	Assia, Francoforte Aeroporto	36 750	18 375
	Bassa Sassonia, Emden	5 200	2 600
	Bassa Sassonia, Brake e Nordenham	7 700	3 850
	Bassa Sassonia, Wilhemshaven	5 200	2 600
	Meclemburgo-Pomerania anteriore, Rostock	1 700	850
	Meclemburgo-Pomerania anteriore, Wismar	1 700	850
	Meclemburgo-Pomerania anteriore, Mukran	1 700	850
	Sassonia, Aeroporto Dresda	1 750	875
	Sassonia, Aeroporto Halle/Lipsia	1 750	875
	Turingia, Erfurt-Kühnhausen	3 900	1 950
Finlandia	Lappeenranta	61 702	30 851
	Niirala/Joensuu	16 963	8 481
	Oulu	12 418	6 209
	Kouvola	8 436	4 218
	Pori-Rauma	4 674	2 337
	Vainikkala	1 445	722
	Kajaani	4 218	2 109
	Parikkala	945	472
	Lieksan Inari	945	472
	Vartius	1 948	974
	Kortesalmi	750	375
	Uukuniemi	750	375
	Totale del contributo finanziario della Comunità (EUR)		94 470